



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

*Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio*

Oggetto: Trasmissione verbale della Conferenza Paesaggistica convocata per il giorno 24 maggio 2019 presso la Regione Toscana Via di Novoli, 26 Firenze – per verificare l'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica relativamente alla conformazione del Piano Operativo Comunale – Rosignano Marittimo (LI)

Alla c.a. Comune di Rosignano Marittimo

Provincia di Livorno

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Pianificazione del Territorio

SEDE



Con la presente si trasmette copia del verbale della Conferenza Paesaggistica di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore e Responsabile del Settore
Ing. Aldo Ianniello



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Urbanistica e Politiche
Abitative**

*Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio*

*Conferenza paesaggistica art. 21 del
PIT/PPT*

Oggetto: Comune di Rosignano Marittimo (LI) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico relativo alla conformazione della Piano Operativo comunale.

3a Convocazione - 24.05.2019

Il giorno 24/05/2019, negli Uffici del Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Via di Novoli, 26, Firenze, sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota del 30/04/2019, prot. n. 181314:

per la **Regione Toscana**, Ing. Aldo Ianniello, Direttore Urbanistica e Politiche Abitative, Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con funzioni di Presidente; Arch. Cecilia Berengo, P.O. nel Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Arch. Alessandro Marioni, P.O. nel Settore Pianificazione del Territorio;

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, ha trasmesso, ai fini della presente seduta di Conferenza Paesaggistica, il proprio contributo di competenza pervenuto con nota del 22/05/2019 prot. n. 0208253; viene trasmesso altresì il contributo da parte del Segretariato Regionale del MiBAC (prot. MiBAC 5805 del 23/05/2019) pervenuto al Settore scrivente il 23/05/2019 con n. prot. 0211202. Entrambe i pareri sono Allegati al presente verbale.

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

per il **Comune di Rosignano Marittimo**, la Responsabile del Procedimento, arch. Stefania Marcellini, e l'Assessore all'Urbanistica Margherita Pia.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 10:45.

In via preliminare, la Conferenza ricorda e prende atto degli esiti delle precedenti sedute della Conferenza Paesaggistica, tenutesi rispettivamente in data 28 settembre 2018 e in data 16 novembre 2018, come da relativi Verbali.

A seguito dei quali, con nota pervenuta in data 19/04/2019, prot. regionale n. 173504, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso la richiesta di convocazione della Conferenza conclusiva ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, unitamente alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2018 di approvazione dello strumento urbanistico comunale e i relativi atti allegati.

La Conferenza dà lettura dei pareri espressi dal MiBAC (Segretariato e Soprintendenza).

Dalla documentazione progettuale prodotta, si rileva che, in merito alla ricognizione dei vincoli ex Galasso, con specifico riferimento alle esclusioni in forza dell'art. 142, c.2 del D.Lgs 42/2004, categoria di cui alla lett.a), comma 1 del medesimo, vista la necessità di effettuare una validazione congiunta con gli organi ministeriali competenti per territorio, richiamato l'art.5, comma 4 della Disciplina Beni paesaggistici Elaborato 8B del PIT-PPR, e in considerazione del redigendo PS da parte della A.C., avviato con DGC n.106 il 4/04/2019,

è necessario rimandare a tale atto gli approfondimenti finalizzati alla suddetta validazione di competenza di Regione e MiBAC. Pertanto, in attesa del PS, resta operante la categoria ex Galasso senza le disapplicazioni di cui all'art.142, c.2.

Con riferimento alla categoria di cui alla lett. c), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, la Conferenza richiama le valutazioni svolte in sede di precedente seduta, come da verbale del 16/11/2018 nel quale si concordava con le esclusioni operate dal Comune, ritenendole coerenti con i criteri di cui all'Elaborato 7B e con le norme di cui all'Elaborato 8B (art. 5, c.5).

Premesso che la Regione, nella odierna seduta, conferma le proprie valutazioni, si procede alla lettura dei contributi trasmessi dal Segretariato regionale e dalla Soprintendenza: alla luce dei contenuti ivi espressi, vista la necessità di effettuare una validazione congiunta con gli organi ministeriali competenti per territorio, richiamato l'art.5, comma 4 della Disciplina Beni paesaggistici Elaborato 8B del PIT-PPR e in considerazione del fatto che è in corso di redazione il PS a cura del Comune, avviato con DGC n.106 il 4/04/2019, gli approfondimenti necessari sono rimandati al PS stesso.

Pertanto, in attesa del PS, resta operante la rappresentazione dei Beni di cui al PIT-PPR.

Il Comune fa presente che le proposte di modifica, così come valutate positivamente nella Conferenza di novembre, rispondono a quanto previsto dal PIT-PPR e si riserva, per la ordinaria gestione del vincolo, ai fini dell'efficiente gestione dei procedimenti, di presentare per ogni pratica autorizzativa la richiesta di interpretazione alla competente Soprintendenza.

Con riferimento alla categoria di cui alla lett. g), comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, la Regione valuta positivamente gli approfondimenti operati dal Comune secondo i criteri di cui all'Elaborato 7B, che rimandano a quanto disposto dalla LR 39/2000; la Conferenza, alla luce dei pareri di Segretariato e Soprintendenza, vista la necessità di effettuare una validazione congiunta con gli organi ministeriali competenti per territorio, richiamato l'art.5, comma 4 della Disciplina Beni paesaggistici Elaborato 8B del PIT-PPR e in considerazione del fatto che è in corso di redazione il PS a cura del Comune, avviato con DGC n.106 il 4/04/2019, gli approfondimenti necessari sono rimandati al PS stesso.

La Conferenza richiama l'art. 5, c. 3 dell'Elaborato 8B con riferimento al valore meramente ricognitivo della cartografia relativamente alle categorie ex Galasso di cui alle lettere a), c) e g).

La Conferenza, ripercorrendo i rilievi evidenziati nel precedente Verbale, rileva, con specifico riferimento ai comparti di cui alle schede norma 2-10u, 3-32u, 6-9a, comportanti nuove previsioni, che sono state oggetto di nuova adozione, che tali interventi non presentano elementi di contrasto con le disposizioni dello Statuto del Territorio del PIT-PPR.

La Conferenza, in merito alle modifiche richieste all'Allegato 5 delle NTA del PO, richiama il verbale del 16/11/2018:

- con riferimento all'art. 13, c.3, la Conferenza verifica che è stato ottemperato a quanto richiesto;
- con riferimento all'art. 13, c.8, la Conferenza verifica che le integrazioni prodotte, attraverso il rimando ad altri articoli del medesimo Allegato, richiamano di fatto le Prescrizioni del PIT-PPR; ad ogni buon conto la Conferenza fa presente che le prescrizioni di cui alla Scheda del Sistema Costiero relativa alla fascia di 300 ml dalla costa, prevalgono comunque su quanto riportato negli Strumenti Urbanistici comunali;
- con riferimento all'art.18, la Conferenza prende atto che è stato ottemperato a quanto richiesto.

In riferimento a quanto richiesto rispetto al Titolo II "Regole specifiche di Zona e di Ambito" facenti sempre parte delle NTA, la Conferenza preso atto di quanto specificato nella *Relazione per la conferenza conclusiva*, allegata alla Delibera di approvazione, richiamato quanto richiesto nella precedente seduta, rileva che a prescindere dai rimandi operati nelle NTA, le prescrizioni di cui alla Scheda del Sistema Costiero relativa alla fascia di 300 ml dalla costa, prevalgono comunque su quanto riportato negli Strumenti Urbanistici comunali.

La Conferenza ricorda che il PO è stato redatto ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014.

La Conferenza prende atto che in riferimento al Comparto 3-2u e 3-3u è stato recepito quanto richiesto nella precedente seduta.

La Conferenza preso atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza e in considerazione della vulnerabilità ambientale e paesaggistica della fascia costiera, la stratificazione di vincoli presenti e le criticità evidenziate nella Scheda di Vincolo di cui al D.M. 30/04/1965 G.U. 260 del 1965 e nelle Schede di Sistema costiero n.3 “Litorale roccioso Livornese” e n.4 “Litorale sabbioso del Cecina”, ricorda al Comune che gli interventi previsti, nelle successive fasi autorizzative, dovranno ottemperare le prescrizioni declinate.

Conclusioni


La Conferenza, vista la documentazione in atti, visti gli esiti delle precedenti sedute, alla luce del percorso di confronto intrapreso e dell’*iter* istruttorio, valuta il P.O. conforme al PIT-PPR ai sensi dell’art.21 della Disciplina del Piano.

La Conferenza, visto il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, richiamato l’art.21, c.7 della Disciplina di Piano e l’art.6, c.10 dell’Accordo approvato con DGR445 del 24/04/2018 e sottoscritto tra MiBAC e Regione Toscana il 17/05/2018, specifica che non trovano applicazione le procedure di semplificazione.

La Conferenza termina i propri lavori alle ore 12:50.

per la Regione Toscana

Ing. Aldo Ianniello





Ministero

per i beni e le attività culturali

Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana

Firenze,

23 MAG 2019

Alla Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Politiche
Abitative - Settore Tutela,
Riqualficazione e Valorizzazione del
Paesaggio
regionetoscana@postacert.toscana.it

Prot. n. 5805 Allegati _____
Classifica: _____

Risposta al foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ n. _____

Oggetto: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – Piano operativo

Procedimento: Procedimento di conformazione al Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano PIT con valenza di Piano Paesaggistico.

Responsabile del procedimento: Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative.

Adempimenti relativi alla convocazione della Conferenza paesaggistica, seduta prevista per il giorno 24.05.2019 alle ore 9,30

Trasmissione parere di competenza

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Pisa e Livorno
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

E, p.c. al Comune di Rosignano Marittimo
comune.rosignano@postacert.toscana.it

In riferimento all'oggetto ed alla nota prot. n. 181314 del 30.04.2019 (ns. prot. n. 5034 del 03.05.2019), con la quale la Regione Toscana ha fissato per il 24.05.2019 la riunione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art 21 della Disciplina del PIT-PPR per l'esame del suddetto Piano operativo;

alla richiesta della Regione Toscana, trasmessa con nota prot. n. 488360 del 22.10.2018 (ns. prot. n. 11707 del 24.10.2018), e ai connessi contributi trasmessi, dalla Soprintendenza con nota prot. n. 13876 del 16.11.2018 (ns prot. n. 12630 del 19.11.2019), da questo Segretariato regionale con nota prot. 12374 del 13.11.2019;

vista l'ulteriore documentazione inviata dal Comune di Rosignano Marittimo con nota del 15.04.2019 (ns prot 4730 del 23.04.2019) e prot. n. 19364 del 16.04.2019 (ns prot. 4731 del 23.04.2019) afferente alla DCC 28/2019;

vista la Circolare n. 15 prot. n. 9953 del 30.03.2016 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V;

vista la nota prot. n. 8967 del 01.08.2018 con cui questo Segretariato regionale conferiva delega al Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno ad esprimere il parere di competenza di questa Amministrazione;

viste le note della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. n. 11637 del 25.09.2018 (ns. prot. 10585 del 26.09.2018), prot. n. 13876 del 16.11.2018 già citata e prot. n. 6857 del 21.05.2019 (ns. prot 5729 del 22.05.2019), con conferma di quanto ivi specificato, per quanto di competenza di quest'Ufficio,

considerato che gli atti trasmessi dal Comune con la citata nota prot. n. 19364 del 16.04.2019, specialmente con la Relazione per la conferenza paesaggistica e con la documentazione allegata, espone la cronologia relativa all'articolato



Ufficio Firenze V.R. Casella Postale 136 - 50123 Firenze

Cent. 055 27189750 - email: sr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

AOOGR / AD Prot. 0211202 Data 23/05/2019 ore 15:42 Classifica N.030.020

iter procedurale degli Strumenti Urbanistici comunali, e delle perimetrazioni delle categorie dei beni paesaggistici art 142 del Codice, ma tuttavia rimangono da dirimere alcuni aspetti sostanziali circa le disapplicazioni delle tutele ex Galasso operate, precedentemente dettagliati nella ns precedente nota prot. 12374 del 13.11.2019, e sotto riportati.

Territori costieri art 142 comma 1 lett. a)

Come già evidenziato le disapplicazioni previste dal comma 2 dell'art. 142 possano trovare luogo solo se effettivamente corrispondenti al dettato della norma, che recita:

- “La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:*
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
 - b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
 - c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”;*

non pare superfluo ricordare che ognuna delle fattispecie delimita ambiti ben definiti, riguardo alle categorie lett. a) e lettera c), che sono alternative e non cumulabili, mentre per la lett. b) la norma fissa inderogabilmente la condizione le previsioni dei PPA siano state concretamente realizzate alla data del **6 settembre 1985**.

Considerato che negli atti della conferenza e della *Relazione per la conferenza paesaggistica*, paragrafo E) *Analisi delle aree tutelate per legge “I territori costieri...”*, ripercorre il complesso iter autorizzativo degli S.U. comunali, ed a p. 13-14 cita testualmente:

“Ai fini dell'individuazione di tale fascia si è tenuto di conto delle aree che alla data del 6 settembre 1985 (entrata in vigore ex Legge Galasso) ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22/10/1971 n. 865.

Con la deliberazione di Consiglio com.le n. 22 del 30/01/1984, con cui fu approvato il 2° Piano Pluriennale di Attuazione (PPA), fu aggiornato il perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/71.

Alla data di entrata in vigore della ex legge Galasso, il Comune di Rosignano M.mo era dotato di

- PRG adottato il 26/09/1964 con delibera C.C. n. 134 e approvato con Decreto Ministeriale n. 885/36 del 16/03/1972;*
- Variante sostanziale adottata il 03/08/1977 con delibera C.C. n. 254, approvata con atto GRT n. 3414 del 17/04/1980;*
- PPA: adottato con delibere C.C. n. 187 del 03/05/1979 e n. 188 del 07/05/1979;*
- PPA: adottato con delibere C.C. n. 22 del 30/01/1984 e n. 296 del 17/04/1984;*
- Aggiornamento perimetro centri edificati ai sensi dell'art. 18 L. 865/71: Delibera C.C. n. 22 del 30/01/1984.*

Il PRG adottato antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 1444/68 e approvato successivamente al Decreto, non aveva recepito né equiparato le zone del Piano a quelle indicate nel Decreto medesimo.

Neppure la Variante sostanziale, formata successivamente, aveva recepito le indicazioni del D.M. per le zone omogenee.

Dall'analisi della legenda del PRG e da una lettura delle NTA, non è possibile equiparare “oggi” le zone a quelle indicate nel Decreto pertanto si è ritenuto di procedere, anche se in presenza di uno strumento urbanistico vigente, alla perimetrazione della fascia costiera escludendo dalla stessa i centri edificati come perimetrali nella cartografia allegata alla Delibera CC n. 22 / 1984.”

La documentazione prodotta dal Comune mette in evidenza l'iter degli strumenti urbanistici allora approvati dagli organi competenti, occorre però anche considerare che in materia la giurisprudenza si è espressa più volte in modo univoco su questioni attinenti a quelle in esame (cfr. ad esempio: Cons. Stato 2056/2010, Cass. Pen., sez. III, 8 giugno 2010; Cons. Stato 413/2013, Corte cost. 66/2012, Cass. Pen., sez. III, 29733/2013);

perciò anche per poter dirimere alcuni punti sostanziali, risultano utili e necessari i seguenti ulteriori documenti e approfondimenti:

- produzione della cartografia e norme di classificazione ex art. comma 2 L. 1150/1942 e ss.mm.ii del PRG e della Variante 1977, dei PPA del 1979, del 1984 comprensivo dell'aggiornamento sempre del 1984, con la perimetrazione dei centri abitati e di quanto necessario per la determinazione del loro perimetro in fase di approvazione, e di quanto concretamente realizzato alla data del 6 settembre 1985, anche in relazione alle scelte operate sui criteri di zoonizzazione del DM 1444/1968 e l'applicazione dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (condizione lett. c) c. 2 art 142 del Codice) con PRG vigente (condizione lett. a) c. 2 art 142 del Codice)

Tale documentazione, nelle more delle verifiche e degli approfondimenti giuridici circa il regime di vigenza del vincolo derivato direttamente dalla Legge, pare utile e necessaria per la precisa delimitazione delle disapplicazioni operate ai sensi del citato art 142 comma 2 ed eventualmente, qualora ammissibili, riconoscerle in fase di conformazione del presente piano.

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua art. 142 comma 1 lett. c)

Come evidenziato nei pareri della Soprintendenza sopra citati, nel piano in esame risultano disapplicazioni delle aree di tutela per alcuni fiumi, torrenti e corsi d'acqua presenti sul territorio e considerato che la questione, oltre al caso specifico, ha carattere generale si evidenzia quanto segue.

Il PIT-PPR con l'elaborato L riconosce i fiumi e torrenti della regione, e con allegato E, Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali, come elementi di tutela paesaggistica;

ed inoltre l'elaborato 7B, al punto 4.2 Definizioni e criteri cita testualmente:

"Sono sottoposti ai sensi dell'art.142, comma1, lettera c) del Codice, a vincolo i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Allegato E), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Restano ferme, ai sensi del comma 3 dell'art. 142, le esclusioni di cui all'elenco approvato con DCR 1986 n. 95".

La sopra citata DCR 1986 n. 95, operava esclusioni oltre che sul reticolo idrografico minore anche su tratti di fiumi e torrenti, che sono beni pubblici demaniali di per sé, senza necessità alcuna identificazione costitutiva tramite appositi elenchi e con l'entrata in vigore del DPR 238/2009, giuridicamente tutte le acque indipendentemente se sotterranee o superficiali sono definite pubbliche e perciò assoggettabili a tutela.

Tale interpretazione, peraltro connessa alle disapplicazioni dei vincoli ex Galasso, è stata confermata anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 657/2002, nel corpo della stessa ha chiarito la questione ritenendo " [...] per fiumi e torrenti la pubblicità degli stessi esiste di per sé, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dalla iscrizione in elenchi [...] Ne consegue, nel caso di specie, che il Testene, in quanto fiume, è soggetto a tutela paesaggistica per legge, e non occorre perciò verificare se sia o meno inserito in elenchi delle acque pubbliche".

La citata sentenza, come quella precedentemente citata in materia di aree tutelate per legge, pare perciò confermare la disapplicazione della tutela solo per i corsi d'acqua minori che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, e non certamente per i fiumi ed i torrenti tutelati direttamente dalla legge.

Parrebbe perciò necessario avviare la valutazione delle disapplicazioni operate dalla DCR 95/1986 al fine di ripermire e sottoporre a tutela i tratti fiumi e torrenti fin qui esclusi.

Territori coperti da foreste e da boschi art. 142 c. 1 lett. g):

Prendendo atto del lavoro prodotto dal Comune e da quanto indicato nell'allegato 7b del PIT-PPR, per la definizione di dettaglio si richiama quanto espresso dalla Soprintendenza nel parere prot. n. 6857 del 21.05.2019, anche tenendo in considerazione che al fine del calcolo dei perimetri e delle superfici, elementi quali strade, opere a rete, o altri fattori generali anche connessi alla proprietà, non interrompono la continuità territoriale delle aree boscate.

In conclusione e per quanto di competenza di questo Segretariato regionale, nel confermare quanto riportato nei pareri espressi dalla Soprintendenza e quanto suesposto, tenendo comunque presente anche quanto riportato nella citata *Relazione per la conferenza paesaggistica* e cioè che:


“[...] agli atti comunali risultano cartografie e documentazioni attestanti, a partire dal 1985 (DCC n. 653 del 18/12/1985), la perimetrazione delle categorie ex Galasso rispetto alle quali operavano le esclusioni proposte ai sensi dell'art. 142, c.2. Da ciò ne è derivata una prassi consolidata nell'applicazione dei vincoli e delle relative procedure autorizzative fino ad oggi.

Sarà compito dell'Amministrazione comunale approfondire e verificare gli atti e la loro cronologia, al fine di operare una ricostruzione giuridica in merito all'applicazione del suddetto vincolo”

Si resta in attesa degli ulteriori approfondimenti richiesti, utili e necessari per dirimere la questione delle disapplicazioni art 142 commi 2 e 3 e,

riguardo al riconoscimento delle Aree tutelate per legge art 142 del codice, si auspica nello spirito della più ampia collaborazione tra gli Enti coinvolti, che nell'ambito del presente procedimento di Conformazione art 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR sia possibile e opportuno anche individuare e riconoscere le aree tutelate per legge finora non assoggettate a tutela in forza degli S.U. sopra menzionati.

IL SEGRETARIO REGIONALE
dott.ssa Giorgia Muratori



FB/ic





Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Pisa

Regione Toscana
Direzione Urbanistica e politiche abitative
regionetoscana@postacert.toscana.it

c.a. Arch. Cecilia Berengo
cecilia.berengo@regione.toscana.it
Arch. Paola Gatti
paola.gatti@regione.toscana.it

Segretariato Regionale MiBAC per la Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Prot. n.

Cl. 34.28.04

Oggetto: Conferenza Paesaggistica del 24 Maggio 2019 h. 9:30

Comune di Rosignano Marittimo (LI) Convocazione di Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 per l'esame della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, del "Piano Operativo".

Richiedente: Regione Toscana

Procedimento: richiesta prot. n 181314 del 30/04/2019 - SABAP prot. n 5980 del 03/05/2019

Normativa di riferimento: d.lgs. 42/2004

In relazione alla vs. nota n. 181314 del 30/04/2019 (ns. prot. 5980 del 03/05/2019), recante la convocazione per la Conferenza Paesaggistica in oggetto, alla quale questa Soprintendenza non potrà partecipare, si trasmette il seguente parere.

Ambito Paesaggistico

Esaminata la documentazione pervenuta su CD ROM in data 17/04/2019, ns. prot. n. 5482, rif. prot. Comune n. 19364 del 16/04/2019, ed in particolare la "Relazione PER Conferenza Conclusiva" e allegati, quest'Ufficio rileva che non è stato dato seguito a quanto segnalato da questa Soprintendenza con ns. note n. 11637 del 25/09/2018 e n. 13876 del 16/11/2018.

In particolare si rileva quanto segue.

Quadro delle tutele

- Art. 142 c. 1 lett. a): richiamando le precedenti ns. note n. 11637 del 25/09/2018, e n. 13876 del 16/11/2018, e la nota del Segretariato Regionale MiBAC per la Toscana n. 12374 del 13/11/2018, esaminata la documentazione integrativa prodotta dall'A.C. che ricostruisce la storia degli strumenti urbanistici che hanno operato le esclusioni oggetto di osservazioni da parte di quest'Ufficio, considerato che la documentazione prodotta risulta priva degli elaborati grafici utili a determinare la perimetrazione delle aree A e B operata, necessaria per la verifica delle esclusioni relative alla categorie di cui all'art. 142 c. 2 lett. a), si ritiene necessario un ulteriore approfondimento in merito alla perimetrazione delle aree omogenee nei PRG e allo stato di effettiva realizzazione delle previsioni dei PPA alla data del 9 settembre 1985, e pertanto si riconfermano i pareri espressi nelle citate note di quest'Ufficio fino ai necessari chiarimenti.
- Art. 142 c. 1 lett. c): mancando nella documentazione prodotta un riscontro relativamente all'esclusione dalla tutela delle diramazioni del Botro Fortulla, si ritiene necessario un ulteriore approfondimento a proposito dei criteri utilizzati.



SOPRINTENDENZA A.B.A.P. PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO
Lungarno Pacinotti 46, 56126 Pisa – tel. 050926511
PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-pi@beniculturali.it

- Art. 142 c. 1 lett. g): esaminati gli elaborati integrativi prodotti dall'A.C. relativi alle aree boscate, risultano necessari degli approfondimenti relativamente alla nozione di bosco e ad alcune esclusioni operate (stralci di pertinenze anche in presenza di un contesto boscato più ampio).

Previsioni di piano – Schede norma

Innanzitutto si rileva che nessuna delle problematiche segnalate da questa Soprintendenza con note n. 11637 del 25/09/2018 e n. 13876 del 16/11/2018 ha avuto un riscontro.

Inoltre, come già segnalato nelle citate note, che le previsioni del P.O. comportano importanti criticità, che sono in contrasto con le previsioni sia della scheda d'ambito n. 8 Piana Livorno – Pisa- Pontedera, sia del D.M. 30/04/1965, G.U. 260 del 1965 "Fascia costiera di Castiglioncello nel Comune di Rosignano Marittimo". Tali criticità sono date principalmente da:

- tendenza alla saturazione del tessuto edilizio esistente e diffusa espansione dell'edificato (Castiglioncello, Rosignano Solvay e Vada), anche in zona di vincolo paesaggistico;
- consumo di suolo agricolo per espansioni residenziali e/o uso turistico-ricettivo;
- tendenza alla saldatura dell'area tra Castiglioncello e Rosignano Solvay;
- aggravamento delle criticità che caratterizzano l'insediamento residenziale e industriale di Rosignano Solvay.

Per l'area di Castiglioncello, sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett. d), si citano le previsioni edificatorie che interessano il territorio agricolo (schede norma 5-1 a, 5-2 a), in sostituzione di aree verdi (schede norma 5-3 u, 5-7 u, 5-8 u), saturando spazi liberi (schede norma 5-5 u, 5-6 u, 5-7 u, 5-8 u), a costituire nuovi nuclei residenziali isolati (scheda norma 5-3 u), a creare grosse strutture ricettive (scheda norma 5-1 a).

Bisogna far notare che tali previsioni non sono compatibili con la disciplina di tutela contenuta nel D.M. 30/04/1965, G.U. 260 del 1965, che segnala come criticità principale per la permanenza dei valori oggetto di tutela "l'edilizia residenziale diffusa nelle aree retrostanti collinari con consumo di suolo", e che elenca esplicitamente, tra gli interventi non ammessi, quelli che "compromettono l'efficienza dell'infrastruttura ecologica costituita da elementi vegetali lineari e puntuali" (prescrizioni 2.c.2) e "previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato" (prescrizioni, 3.c.3). Inoltre il citato D.M. segnala le importanti criticità legate agli "intensi processi di artificializzazione e urbanizzazione della fascia costiera con particolare riferimento alle località di Castiglioncello e Rosignano Solvay", nonché la "saturazione delle aree tra Rosignano Solvay e Castiglioncello nella fascia della costa e collinare". In questo senso, il piano prevede significativi comparti edificatori proprio in direzione di una saldatura tra Rosignano Solvay e Castiglioncello, sia all'interno dell'area di vincolo (schede norma 3-1 u, 3-6 u, 3-7 u, 3-8u), che nell'area immediatamente limitrofa, causando una importante espansione dell'abitato di Rosignano Solvay sia in direzione Castiglioncello che verso l'entroterra, anche a discapito di aree verdi e interessate dalla presenza di oliveti (schede norma 3-9 u, 3-10 u, 3-11 u, 3-13 u, 3-14 u, 3-15 u, 3-19 u).

Inoltre, si segnala la previsione di nuove edificazioni per strutture ricettive (scheda norma 3-8 u), commerciali (scheda norma 3-7 u) e residenziali (scheda norma 3-6 u), a ridosso della linea costiera, contribuisce ad aggravare un effetto di barriera dell'edificato sul mare, anziché favorire il recupero di un rapporto diretto e di una fruibilità pubblica di spazi aperti e visuali. Ancora, le NTA del Demanio Marittimo contengono possibilità diffuse di ampliamento per le strutture legate al turismo balneare, anche per le aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 e 142 lett. a), in contrasto con le previsioni del D.M. che richiede che "gli enti territoriali, i soggetti pubblici nei piani di settore, negli strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio, ciascuno per propria competenza, provvedono a: Contenere l'espansione degli stabilimenti balneari e delle infrastrutture a loro connessi che alterano profondamente l'assetto naturale della costa rocciosa" (1.b.3 direttive).

Inoltre, si evidenzia nuovamente che la prevista saturazione ed espansione dell'insediamento produttivo è in contrasto con la scheda d'ambito n. 8 che prevede di "indirizzare la pianificazione delle grandi piattaforme produttive e logistiche in modo da assicurare la coerenza anche paesaggistica degli insediamenti



SOPRINTENDENZA A.B.A.P. PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO
Lungarno Pacinotti 46, 56126 Pisa – tel. 050926511
PEC: mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-pi@beniculturali.it

evitando la dispersione incrementale di ulteriori lotti, favorendo progetti di riqualificazione e riuso delle strutture industriali dismesse o in via di dismissione. Tale indirizzo è prioritario (...)per l'area industriale di Solvay a Rosignano" (5 Indirizzi per le politiche, punto 11).

Per tutto quanto esposto, questa Soprintendenza conferma **il parere contrario** alla conformità al PIT-PPR del Piano Operativo in oggetto.

Ambito Archeologico

Esaminata la documentazione trasmessa, si considera favorevolmente la presenza del fascicolo A-ra "Aree con potenziale rischio archeologico" del Quadro Conoscitivo, componente tecnico amministrativa, ai fini della tutela delle aree a rischio archeologico segnalate da questa Soprintendenza ma non ancora sottoposte a vincolo e come primo passo verso la tutela di tutte le aree a rischio archeologico presenti sul territorio comunale; in tale ottica si rimane in attesa della Carta del rischio archeologico all'interno del nuovo Piano Strutturale.

Il Funzionario Responsabile
Arch. Cristina Bronzino

BRO

IL SOPRINTENDENTE
Andrea MUZZI
(atto sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 82/2005)

